



# Istruzione n. 4 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (estratto dal registro delle esecuzioni 2016)

---

## A. Osservazioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 8a LEF, gli uffici di esecuzione sono tenuti a dar seguito alle richieste di consultazione dei verbali e dei registri o di rilascio di un estratto, a condizione che siano soddisfatte nel caso concreto le pertinenti condizioni legali.

2. In molti casi si chiede all'ufficio di esecuzione di compilare un estratto scritto dal registro delle esecuzioni. La presente istruzione intende definire *un semplice estratto standard dal registro delle esecuzioni* («Estratto semplice dal registro delle esecuzioni»), che gli uffici compilano all'attenzione del richiedente che non avanzi richieste di altro tipo. La presente istruzione sostituisce l'istruzione n. 1 (estratto del registro esecuzioni e fallimenti 2014). Comprende specifiche tecniche vincolanti (allegato).

3. Esulano dalla presente istruzione la consultazione più approfondita degli atti (ossia di atti e giustificativi o della documentazione attinente ai fallimenti), retta dalla stessa base legale (art. 8a LEF), e il diritto correlato a ottenere il rispettivo estratto.

## B. Requisiti per il rilascio di un estratto semplice dal registro delle esecuzioni

4. Chiunque può richiedere in qualsiasi momento un estratto semplice dal registro delle esecuzioni relativo alla propria situazione esecutiva (certificato di solvibilità). Per il rilascio di un estratto di questo genere, il richiedente deve presentare un documento d'identità, ma non è tenuto a dimostrare di avere (avuto) domicilio o sede all'interno del circondario di competenza dell'ufficio di esecuzione cui è stata indirizzata la domanda.

5. Se la domanda di informazione riguarda la situazione esecutiva di un terzo, il richiedente deve rendere verosimile un interesse al rilascio di un estratto semplice dal registro delle esecuzioni.

## C. Contenuto dell'estratto semplice dal registro delle esecuzioni

6. L'estratto semplice dal registro delle esecuzioni comprende le seguenti informazioni:

- designazione dell'ufficio di esecuzione che rilascia l'estratto;
- nome e indirizzo della persona oggetto dell'informazione;
- informazione relativa alle procedure esecutive (cfr. in dettaglio i punti 7–9);
- data del rilascio;
- nome e firma/timbro facsimile del funzionario competente;
- nota informativa in base al punto 11 della presente istruzione;
- osservazioni, nella misura in cui esse siano strettamente connesse alle altre informazioni riguardanti l'esecuzione e non si riferiscano a fatti che risalgono a più di cin-

que anni. Qualora ne sia a conoscenza, l'ufficio può indicare che la persona oggetto dell'estratto non risulta domiciliata nel suo circondario. È altrettanto consentito indicare le date di eventuali arrivi e partenze avvenuti negli ultimi cinque anni.

7. L'estratto semplice dal registro delle esecuzioni elenca tutte le procedure esecutive contro il debitore negli ultimi cinque anni<sup>1</sup> presso l'ufficio di esecuzione e indica per ciascuna il nome del creditore istante, l'ammontare del credito, la data e lo stato attuale della procedura. L'elenco comprende anche le procedure sospese e quelle impossibili da portare avanti perché scaduto il termine di un anno di cui all'articolo 88 LEF. L'informazione non contiene invece le procedure esecutive revocate dal creditore (art. 8a cpv. 3 LEF), anche se il ritiro è avvenuto dopo il pagamento del credito (DTF 126 III 476, 477 segg.).

8. L'estratto semplice dal registro delle esecuzioni non contiene alcuna informazione sulle procedure esecutive dichiarate nulle o annullate in seguito a impugnazione o decisione giudiziale né su quelle per le quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebitato, non appena viene notificato all'ufficio la decisione di annullamento della procedura passata in giudicato (tramite comunicazione di un'altra autorità o richiesta di cancellazione, motivata e documentata, presentata dal debitore). Non occorre che il dispositivo della sentenza o della decisione attesti formalmente l'annullamento effettivo della procedura esecutiva, purché dall'esito della procedura risulti in modo manifesto che l'esecuzione era ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 334). In caso di ammissione o di reiezione parziale del ricorso o dell'azione, la procedura esecutiva riguardante il credito oggetto della domanda dev'essere indicata, ma la parte di credito non dovuta dev'essere dedotta. Continuano a dover essere menzionate, invece, le procedure esecutive per le quali è stata respinta unicamente la domanda di rigetto dell'opposizione provvisoria o definitiva.

9. L'estratto semplice indica inoltre il numero degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento non ancora estinti rilasciati durante gli ultimi 20 anni dall'ufficio di esecuzione che rilascia l'estratto. Anche se ancora validi in seguito all'interruzione della prescrizione da parte del creditore, non si riportano attestati di carenza di beni antecedenti. La cancellazione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento non ha alcun influsso sulle esecuzioni promosse in base al suddetto attestato.

10. L'estratto semplice deve riportare anche l'apertura e la chiusura dei fallimenti comunicati all'ufficio nel corso degli ultimi cinque anni. Non si riportano gli attestati di carenza di beni dopo fallimento.

11. L'estratto semplice dal registro delle esecuzioni deve riportare la seguente nota informativa:

*«Secondo l'articolo 46 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio o alla sua sede. **Non è stato verificato se, nel periodo determinante, la persona sopra citata ha o ha avuto il domicilio o la sede nel circondario dell'ufficio di esecuzione che rilascia il presente estratto.** Se il domicilio o la sede si trovano o si trovavano in un altro circondario di esecuzione, un estratto separato dev'essere richiesto all'ufficio d'esecuzione competente.*

*Il presente estratto elenca tutte le **esecuzioni** promosse contro la persona sopra citata negli ultimi **cinque anni** presso l'ufficio di esecuzione che lo rilascia, eccetto quelle che sono state ritirate dal creditore o annullate in seguito a decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 LEF). Sono anche elencate le esecuzioni sospese e quelle che non possono essere continuate perché il termine di un anno dell'articolo 88 LEF è scaduto. L'estratto include inoltre il numero e l'importo totale degli **attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento** non ancora estinti, registrati durante gli ultimi 20 anni presso l'ufficio di esecuzione che lo rilascia. Sono d'altronde menzionate l'apertura e la*

---

<sup>1</sup> Adattamento redazionale del 6.7.2016.

*chiusura dei **fallimenti** comunicati all'ufficio nel corso degli ultimi cinque anni. Non sono invece elencati eventuali attestati di carenza di beni in seguito a fallimento».*

12. Nei casi in cui l'informazione rilasciata dall'ufficio di esecuzione interessi un territorio più esteso di quello del suo circondario (p. es. l'intero Cantone), è possibile sostituire l'indicazione «nel circondario dell'ufficio di esecuzione che rilascia il presente estratto» con un'indicazione pertinente (p. es. «nel Cantone che rilascia il presente estratto» o «nel Cantone XY»).

#### **D. Tasse**

13. La tassa per il rilascio di un estratto semplice dal registro delle esecuzioni è disciplinata dall'articolo 12a OTLEF. Non può essere richiesto alcun emolumento supplementare. Se il richiedente domanda un estratto diverso dall'estratto semplice, la tassa è retta dagli articoli 9 e 12 OTLEF.

#### **E. Formulario**

14. L'estratto semplice va allestito conformemente alle direttive sulle specifiche tecniche relative all'estratto dal registro delle esecuzioni (allegato).

#### **F. Validità**

15. La presente istruzione entra in vigore il 1° giugno 2016. L'attuazione deve intervenire entro il 1° gennaio 2017.

#### **Allegato:**

- Specifiche tecniche relative all'estratto dal registro delle esecuzioni (2016)